



Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale

(Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità)

Modifica del ...

[PROGETTO, maggio 2019]

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:

I

L'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008¹ è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della circolazione stradale (OSMCS)

Art. 1 lett. a

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità, la sorveglianza della fase rossa ai semafori e l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale nonché degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori di velocità;

¹ **RS 941.261**

Art.2 lett. c e d

La presente ordinanza si applica agli:

- c. strumenti di misurazione per l'identificazione automatica ufficiale di targhe di controllo nella circolazione stradale;
- d. *lettera precedente c.*

*Art. 3 lett. c e d***Art. 3** Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- c. strumenti di misurazione per l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale: tutte le parti di un sistema di misurazione, che al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illegali nella circolazione stradale, sono necessarie per rilevare automaticamente le targhe di controllo di veicoli per confrontarle con le banche dati;
- d. *lettera precedente c.*

*Art. 4 cpv. 4***Art. 4** Requisiti essenziali

4 La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione per i controlli della velocità, la sorveglianza della fase rossa ai semafori e l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso.

*Art. 5 cpv. 1***Art. 5** Procedura per l'immissione sul mercato

1 Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità, la sorveglianza della fase rossa ai semafori e l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale sono prescritte l'ammissione ordinaria e la verifica iniziale conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

*Art. 6 cpv. 2 lett. b e c***Art. 6** Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

2 La verifica successiva degli strumenti di misurazione ha luogo:

- b. ogni cinque anni per gli strumenti di misurazione per l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale;

c. *lettera precedente b.*

Art. 8a Disposizioni transitorie della modifica del ...

1 Se degli strumenti di misurazione per l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente modifica, i loro tipi sono considerati approvati secondo l'ammissione ordinaria conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2 Gli strumenti di misurazione per l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente modifica, devono essere sottoposti a verifica successiva al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Se non sono conformi ai requisiti di cui all'allegato numeri 3.3.1 e 3.3.2, possono essere sottoposti a verifica successiva solo se l'utilizzatore fornisce la prova che l'impiego è consentito dalla legge ed è conforme in particolare alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

II

L'allegato è modificato conformemente all'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Simonetta Sommaruga

Allegato
(art. 4)

Requisiti specifici

N. 3 e 4

3 Strumenti di misurazione per l'identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale

3.1 Tasso di rilevamento

3.1.1 Il tasso di rilevamento di tutte le categorie di targhe di controllo registrate è > 95 % in caso di buona visibilità (> 50 lux), l'intervallo di ripetizione deve essere < 3 s e il tasso di errore \leq all'1,2 %.

3.1.2 Il tasso di rilevamento deve essere determinato nell'intervallo dell'area di copertura e nella gamma di velocità specificati.

3.2 Momento dell'acquisizione

3.2.1 Al momento dell'acquisizione i dati di rilevamento devono essere muniti dell'indicazione dell'ora.

3.2.2 La deviazione dall'ora legale deve essere < 60 s.

3.3 Cancellazione dei dati di rilevamento

3.3.1 I dati di rilevamento devono essere cancellati automaticamente nello strumento di misurazione:

- immediatamente, se il confronto con le banche dati viene effettuato nello strumento di misurazione e non c'è nessuna corrispondenza, ma al più tardi 24 ore dopo l'acquisizione dei dati di rilevamento;
- immediatamente, se il confronto con le banche dati avviene al di fuori dello strumento di misurazione e i dati di rilevamento sono trasmessi, ma al più tardi 24 ore dopo l'acquisizione dei dati di rilevamento.

3.3.2 Se il confronto con le banche dati viene effettuato nello strumento di misurazione e c'è una corrispondenza, la cancellazione dei dati di rilevamento deve poter essere effettuata in modo tale che le disposizioni procedurali e di protezione dei dati applicabili siano rispettate.

4 Strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori di velocità

Precedente numero 3